



## **Premessa**

Il presente regolamento interno è stato elaborato in ottemperanza al **Regolamento (UE) 2024/1689**, noto come **AI Act** che rappresenta il primo quadro normativo organico a livello globale volto a disciplinare l'utilizzo dei sistemi di Intelligenza Artificiale. Approvato dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 13 giugno 2024 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 12 luglio 2024, l'AI Act si propone di promuovere uno sviluppo dell'IA che sia sicuro, trasparente, rispettoso dei diritti fondamentali e coerente con i valori dell'Unione Europea.

## **REGOLAMENTO SULL'USO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE**

### **Titolo I – Principi generali**

#### **Art. 1 - Finalità del Regolamento**

Il presente regolamento definisce le modalità di utilizzo degli strumenti di Intelligenza Artificiale (IA) e dei prodotti digitali generati dagli stessi nell'ambito scolastico, garantendo un uso educativo, etico, sicuro e rispettoso della privacy e dei diritti degli studenti e delle studentesse, dei docenti e del personale scolastico.

#### **Art. 2 - Ambito e termini di applicazione**

Questo regolamento disciplina l'uso degli strumenti dell'Intelligenza Artificiale da parte di studenti, docenti e tutto il personale scolastico nel rispetto del Regolamento UE 2024/1689.

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Consiglio d'Istituto e resta in vigore fino ad eventuale revisione.

#### **Art. 3 Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- **Intelligenza artificiale (IA):** un sistema di machine learning progettato per operare con vari livelli di autonomia che può, per obiettivi espliciti o impliciti, generare risultati come previsioni, raccomandazioni o decisioni che influenzano ambienti fisici o virtuali.
- **Strumenti di IA:** qualsiasi software, piattaforma o sistema che rientri nelle definizioni sopra riportate, messo a disposizione da fornitori esterni o sviluppato all'interno della scuola.

## **Titolo II - Disposizioni per il personale scolastico**

### **Art. 4 - Uso di strumenti di IA per attività istituzionali**

1. L'uso di strumenti di IA per attività istituzionali e di produzione di atti e documenti deve rispettare le norme in vigore e le disposizioni della scuola a tutela della privacy, della sicurezza dei dati e della struttura informatica.
2. La responsabilità del contenuto dei documenti prodotti con l'utilizzo di strumenti di IA resta in capo alla persona fisica che ha utilizzato l'IA per crearli.
3. La responsabilità circa le decisioni resta in capo alle persone fisiche anche nel caso in cui queste si siano avvalse del supporto di strumenti di IA per la loro adozione.

### **Art. 5 - Uso di strumenti di IA da parte dei docenti**

1. L'uso degli strumenti di IA da parte dei docenti deve rispettare le normative vigenti e le disposizioni della scuola per la tutela della privacy.
2. L'utilizzo degli strumenti di IA deve tenere conto dei limiti contrattuali relativi all'età degli studenti, stabiliti dai fornitori di IA e dalle norme vigenti.
3. La scelta di strumenti di IA deve essere coerente con le previsioni del PTOF in merito all'adozione dei materiali didattici.
4. L'uso di strumenti di IA non deve comportare costi aggiuntivi per gli studenti e le famiglie salvo che non siano approvati secondo procedure condivise.

## **Titolo III – Disposizioni per gli studenti**

### **Art. 6 - Uso di strumenti di IA da parte degli studenti**

1. L'utilizzo degli strumenti di IA in classe deve sempre avvenire sotto la supervisione del docente. È responsabilità dei docenti garantire che gli studenti utilizzino solo gli strumenti di IA appropriati per la loro età.
2. L'uso diretto degli strumenti di IA da parte degli studenti deve rispettare i limiti di età previsti contrattualmente dai fornitori degli strumenti stessi.
3. Gli studenti, nell'uso degli strumenti di IA, devono rispettare le norme in vigore e le disposizioni della scuola per la tutela della privacy, la sicurezza dei dati e del sistema informatico della scuola anche nell'uso al di fuori di essa.
4. La produzione di materiali a fini didattici con l'uso dell'IA deve essere dichiarata esplicitamente con le modalità concordate con l'insegnante. Lo studente rimane responsabile, anche sul piano disciplinare, dei materiali da lui prodotti con gli strumenti di IA.
5. Rimane ferma la responsabilità dei genitori per l'utilizzo di strumenti di IA al di fuori della scuola.

## **Titolo IV – Trattamento dei dati**

### **Art. 7 - Protezione dei dati e sicurezza**

Trattamento dei dati personali:

1. Non è consentito inserire dati personali degli studenti negli strumenti di IA, salvo esplicito consenso scritto dei genitori o tutori legali.
2. I dati generati devono essere archiviati e utilizzati secondo le disposizioni del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) e delle normative vigenti in materia di privacy.

3. La scuola deve garantire che i fornitori degli strumenti di IA utilizzati siano conformi agli standard di sicurezza e privacy.

**Approvato con delibera n. 149 del Consiglio di Istituto del 30 giugno 2025.**